



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI CATANIA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	GIALLOMBARDO	SILVANA	Presidente
<input type="checkbox"/>	VOLINO	PASQUALE	Relatore
<input type="checkbox"/>	PALERMO	GIUSEPPE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1346/2015
depositato il 12/02/2015

- avverso INVITO PAGAMENT n° PROT. N.3949 DEL 14/11/2014 CONTR.UNIF.TRIB
2013

contro:
MEF-SEGR.-COMM. TRIB. PROVINCIALE DI CATANIA
PIAZZA BELLINI N.5 95131 CATANIA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1346/2015

UDIENZA DEL

23/09/2020 ore 10:00

N° 5566/2020

PRONUNCIATA IL:

23/09/2020

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

15/10/2020

Il Segretario

FATTO

Con ricorso notificato alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania in data 13/01/2015 e ritualmente depositato presso questa Commissione, il Sig. (Omissis) impugnava l'invito al pagamento del contributo unificato tributario (CUT) relativo ad un ricorso tributario avente ad oggetto n. 4 cartelle esattoriali per il quale si era pagato un solo CUT pari ad euro 30 , ritenendo che la somma dei valori delle 4 cartelle rientrasse nel CUT pagato. L'Atto che si impugna fu trasmesso a mezzo pec del 14/11/2014 prot. 3949.

La Commissione Tributaria di Catania nelle proprie controdeduzioni chiede in primis la inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire e, nel merito il rigetto dello stesso trattandosi n. 4 atti da sottoporre singolarmente al pagamento del CUT .

Alla udienza del 23/09/2020 la causa veniva trattata in pubblica udienza come da verbale e posta in decisione.

DIRITTO

La Commissione rileva che l'invito al pagamento è un semplice atto di sollecito alla regolarizzazione finalizzato all'adempimento spontaneo, entro 30 giorni, senza aggiunta di interessi e sanzioni, non rientrante tra gli atti elencati dall'art. 19 d.lgs 546 del 1992 . Il contribuente può aderire e sanare oppure fare le sue osservazioni entro 30 giorni, d'altronde, la mancata applicazione di sanzioni ed interessi esclude la produzione di lesione immediata e concreta della sfera patrimoniale del ricorrente. Solo con un atto successivo all'avviso di pagamento si cristallizza la pretesa tributaria con la comminazione delle sanzioni e degli interessi, per cui il contribuente può far valere le sue pretese con la impugnazione di tale atto (successivo all'avviso) rientrante tra quelli tipici dell'art.19 suddetto.

Assorbite, dunque, le ulteriori doglianze la Commissione ritiene il ricorso inammissibile.

Sussistono fondati motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile. Compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Catania, il 23/09/2020

IL GIUDICE ESTENSORE

Pasquale Volino



IL PRESIDENTE
Silvana Giallombardo

